

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2025

SOMMARIO

1. L. N. 199/2024 - PNRR - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 160/2024 - Dettate misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione	2
2. D.L. N. 201/2024 - Pubblicato il decreto cultura	3
3. D.L. N. 202/2024 - Pubblicato il " Decreto Milleproroghe 2025 " - In vigore dal 31 dicembre 2024	4
4. L. N. 203/2024 - Pubblicato il " Collegato Lavoro 2024 " - Le prime indicazioni dell'INL	6
5. L. N. 207/2024 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2025 - In vigore dal 1° gennaio 2025	8
5.1. <i>Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica (art. 1, commi 64 - 65)</i>	9
5.2. <i>Pagamento effettuato con strumenti elettronici (art. 1, commi 66 - 67)</i>	9
5.3. <i>Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati (art. 1, commi 74 - 80)</i>	9
5.4. <i>Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (art. 1, commi 87 - 88)</i>	9
5.5. <i>Misure in materia di tracciabilità delle spese (art. 1, commi 81 - 86)</i>	10
5.6. <i>Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te» (art. 1, commi 102 - 104)</i>	10
5.7. <i>Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola (art. 1, commi 105 - 106)</i>	11
5.8. BONUS ELETTRODOMESTICI - Sostituzione dei grandi elettrodomestici (art. 1, commi 107 - 111)	11
5.9. <i>Mutui per la prima casa (art. 1, commi 112 - 116)</i>	11
5.10. <i>Requisiti per la fruizione della NASpI (art. 1, comma 171)</i>	12
5.11. <i>Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 1, comma 186)</i>	12
5.12. <i>Bonus per le nuove nascite (art. 1, commi 206 - 208)</i>	12
5.13. <i>Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini (art. 1, commi 317 - 318)</i>	13
5.14. <i>Incremento del bonus psicologico (art. 1, comma 344)</i>	13
5.15. <i>Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi 395 - 398)</i>	13
5.16. <i>Misure in favore dell'editoria (art. 1, commi 430 - 431)</i>	14
5.17. <i>Nuova Sabatini - Rifianziata (art. 1, comma 461)</i>	14
5.18. <i>Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (art. 1, commi 485 - 491)</i>	14
5.19. <i>Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, commi 572 - 574)</i>	15
5.20. PEC/DOMICILIO DIGITALE - Esteso anche agli amministratori di società (art. 1, comma 860) - Normativa lacunosa - Molti i dubbi e tante le criticità da risolvere	15
5.21. <i>Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera (art. 1, commi 888 - 891)</i>	16

6. D.LGS. N. 209/2024 - Pubblicato il primo decreto integrativo e correttivo al codice dei contratti pubblici.....	17
7. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2025 - Confermati gli importi del 2024 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni	18
8. RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA - Dal 20 dicembre 2024 al via l'iscrizione all'Elenco nazionale	19
9. REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' - Chiarimenti sulla prima iscrizione all'Albo	20
10. LEA - Dopo la pubblicazione del decreto che aggiorna i nomenclatori per la specialistica ambulatoriale e la protesica è intervenuto per due volte il TAR del Lazio - Scongiurato per ora il blocco del sistema sanitario.....	20
11. L. N. 193/2024 - Disposizioni in ambito di portabilità della scatola nera e potenziamento del sistema antifrode nei settori assicurativi - Norme integrative alla normativa sulle assicurazioni per eventi catastrofali.....	22
12. CONSIGLIO EUROPEO - Concessa la proroga fino al 2027 dell'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria	23
13. CONGUAGLI DI FINE ANNO 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali - Le indicazioni dell'INPS per una corretta rendicontazione.....	23
14. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - Competenza dell'Ufficio crisi d'impresa	24
15. REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE "CITTA' DI IDENTITA' " - Fissati i requisiti e le modalità di iscrizione	25
16. D.M. N. 206/2024 - Nuove modifiche per il processo penale telematico	26
17. INDAGINE TEHA - In Italia il 56% degli edifici pubblici è inefficiente, 1 su 4 è in classe G	27
18. GARANTE PRIVACY - Pubblicate le FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche	28
19. GLOBAL MINIMUM TAX - Con il quinto decreto attuativo dettate nuove regole sul periodo transitorio	29
20. ENTI LOCALI - Dal 2025 cambiano le modalità per inoltro e pubblicazione delle relazioni annuali sui servizi pubblici - Online la piattaforma unica trasparenza SPL.....	29
21. RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - Aggiornata la guida.....	30
22. TERZO SETTORE - Adottato l'allegato Avviso n. 3/2024 per il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale riguardanti l'Intelligenza Artificiale - Anno 2024.....	31
23. ISEE 2025 - Limiti e relative agevolazioni - In attesa del nuovo regolamento.....	31
24. INPS - Pubblicate le nuove video-guide relative all'ASSEGNO UNICO, NASpI e SIISL	34
Altre notizie in breve	35
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	36

1. L. N. 199/2024 - PNRR - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 160/2024 - Dettate misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, la **legge 20 dicembre 2024, n. 199**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**".

La legge - in vigore il 28 dicembre 2024 - è composto di **13 articoli suddivisi nei seguenti tre Capi**:

- Capo I - Disposizioni in materia di lavoro (artt. 1 - 3);
- Capo II - Disposizioni in materia di sistema universitario (artt. 4 - 7);
- Capo III - Disposizioni in materia di istruzione (artt. 8 - 12).

Il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, introduce:

- misure di contrasto al lavoro sommerso,
- interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda,
- misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria,
- disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente,

- disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale,
- misure per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie,
- interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Dal 1° gennaio 2026 debutteranno gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), parenti stretti dei più conosciuti Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 1, commi 5 - 10).

L'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 (art. 11).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 160/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, cliccare QUI.](#)

2. D.L. N. 201/2024 - Pubblicato il decreto cultura

Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 dicembre, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il **Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201**, recante "**Misure urgenti in materia di cultura**".

Il decreto-legge - **composto di 13 articoli e in vigore dal 28 dicembre 2024** - introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui:

1) adozione del "Piano Olivetti per la cultura", al fine di:

- favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
- promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate;
- valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale;
- promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;
- tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione (art. 1, comma 1).

2) Istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano (art. 2).

3) Stanziamenti volti a:

- favorire l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 milioni di euro per il 2024;
- sostenere l'editoria libraria con 30 milioni di euro per il 2024;
- ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 milioni di euro per il 2024 (art. 3);
- permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio (art. 4);
- assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e dell'Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea (art. 5).

4) Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito (art. 6).

5) Ulteriori interventi:

- **stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo.**

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario **compreso tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente**, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 7, comma 2);

- introduzione di una nuova categoria riferita alle **opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni** (art. 7, comma 3);
- ridenominazione della "Scuola dei beni e delle attività culturali" in "**Scuola nazionale del patrimonio culturale**" (art. 8);
- eliminazione, dal campo di applicazione dell'esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla **valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali** (artt. 9 e 10).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 201/2024, cliccare QUI.](#)

3. D.L. N. 202/2024 - Pubblicato il "Decreto Milleproroghe 2025" - In vigore dal 31 dicembre 2024

Approvato dal **Consiglio dei Ministri del 9 Dicembre 2024**, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il **decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**".

Il **Decreto Milleproroghe 2025**, varato ogni anno, è un intervento legislativo essenziale che il Governo realizza per garantire continuità normativa in diversi settori strategici.

Il decreto-legge è composto dei seguenti **22 articoli**:

ART. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

ART. 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ART. 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

ART. 4 - Proroga di termini in materia di salute

ART. 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito

ART. 6 - Proroga di termini in materia di cultura

ART. 7 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ART. 8 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ART. 9 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

ART. 10 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

ART. 11 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ART. 12 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ART. 13 - Proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

ART. 14 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

ART. 15 - Proroga di termini in materia di sport

ART. 16 - Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

ART. 17 - Proroga di termini in materia di editoria

ART. 18 - Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

ART. 19 - Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

ART. 20 - Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina

ART. 21 - Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza

ART. 22 - Entrata in vigore.

Il testo introduce una serie di **proroghe normative** su temi strategici come Pubblica Amministrazione, assunzioni, scuola, salute, sport, editoria e altri settori rilevanti.

Tra le **principali disposizioni** segnaliamo le seguenti:

- **Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è prorogato fino al 31 marzo 2025** (art. 3, comma 6).

- **Posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli Enti del Terzo settore** (art. 3, comma 10).

Come previsto dalla riforma fiscale, a partire dal 1° gennaio 2025, le associazioni dovevano **emettere fatture esenti da IVA** o utilizzare registratori di cassa per emettere scontrini fiscali ai soci in cambio di quote associative supplementari e corrispettivi specifici (art. 1, comma 683, secondo periodo, L. n. 234/2021).

Questa modifica richiede, cioè, alle associazioni di aprire una partita IVA, fatturare, registrare e rispettare ulteriori adempimenti, incidendo su molte delle loro attività istituzionali, finora considerate non commerciali. Ora, grazie a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe 2025, l'obbligo avrà inizio **dal 1° Gennaio 2026**.

- **Proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata** di cui all'art. 1-bis del 132/2023 (art. 7, comma 1).

- **Proroga di ulteriori sei mesi** (dal 30 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024) dei termini di inizio e conclusione lavori di edilizia privata per i territori colpiti da eventi alluvionali, di cui all'art. 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (art. 7, comma 2).

- **Prorogato al 2025 il periodo di transitorietà del 5 per mille dell'IRPEF, limitatamente alle ONLUS**, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (*Milleproroghe 2023*), (art. 12).

Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017, hanno effetto a decorrere dal quinto (non più dal quarto) anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025.

- **Prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025** il termine dell'obbligo, per alcune categorie di imprese di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di **stipulare contratti assicurativi contro calamità naturali** (art. 13).

La misura riguarda rischi come alluvioni e terremoti e attende ancora un decreto attuativo per la sua reale entrata in vigore.

Per quanto riguarda **le imprese del settore turistico**, viene:

- **Posticipato** dal 31 dicembre 2024 **al 31 marzo 2025**, il termine per il sostegno al turismo nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle **aree sciistiche della dorsale appenninica**, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, (art. 14, comma 1);

- **Prorogata** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025**, la possibilità, per le imprese del settore turistico, di **accedere al credito d'imposta**, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 1 (art. 14, comma 2);

- **Prorogate** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025**, le procedure autorizzative per **i nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici, di cui all'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, (art. 14, comma 3);

- **Prorogata** dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025**, la disciplina dei **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato del comparto**, regolata dall'articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015 (art. 14, comma 4).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 202/2024, cliccare QUI.](#)

4. L. N. 203/2024 - Pubblicato il "Collegato Lavoro 2024" – Le prime indicazioni dell'INL

A) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la **Legge 13 dicembre 2024, n. 203**, recante "**Disposizioni in materia di lavoro**".

La legge si propone di **semplificare numerosi adempimenti burocratici e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro**, ponendo particolare attenzione alla **flessibilità delle prestazioni salariali** e alla **tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti**.

Le nuove disposizioni riguardano temi come **dimissioni, periodo di prova, contratti misti** e altri aspetti dei **diritti e doveri** di lavoratori e datori di lavoro.

Queste le principali novità previste nella disposizione legislativa:

- **Art. 1** – Modifiche al **decreto legislativo n. 81/2008** (istituita la Commissione interpellanti – Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- **Art. 6** – Sospensione della prestazione di **cassa integrazione**
- **Art. 7** – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei **liberi professionisti** per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni
- **Art. 8** – Modifiche alla disciplina in materia di **fondi di solidarietà bilaterali**
- **Art. 10** – Modifiche in materia di **somministrazione di lavoro**
- **Art. 11** – Norma di interpretazione autentica in materia di **attività stagionali**
- **Art. 13** – Durata del **periodo di prova**
- **Art. 14** – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di **lavoro agile**
- **Art. 15** – Misure in materia di politiche formative nell'**apprendistato**
- **Art. 17** – Applicazione del **regime forfetario** nel caso di contratti misti
- **Art. 18** – Unico contratto di **apprendistato duale**
- **Art. 19** – Norme in materia di **risoluzione** del rapporto di lavoro
- **Art. 20** – Disposizioni relative ai procedimenti di **conciliazione in materia di lavoro**
- **Art. 25** – Disposizioni concernenti la notificazione delle **controversie in materia contributiva**

Trasferimento risorse fondi di solidarietà

L'articolo 8 (rubricato "*Modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali*") introduce una nuova disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per cui si prevede il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.

La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Lavoro stagionale

L'articolo 11 della legge in commento chiarisce, tramite una **norma di interpretazione autentica**, che il **lavoro stagionale** include anche "*le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015*".

Periodo di prova

L'articolo 13 della legge in commento stabilisce un **nuovo criterio per il calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato**, proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni svolte.

La durata del periodo di prova è pari a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a partire dall'inizio del rapporto lavorativo.

In ogni caso, il periodo di prova **non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni** per contratti di durata non superiore a 6 mesi, e **non inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni** per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Le novità sullo smart working

L'articolo 14 (rubricato "*Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile*") interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Trasformazione contratti di apprendistato unico

L'articolo 18 (rubricato "*Unico contratto di apprendistato duale*"), apporta modifiche alla disciplina concernente le **diverse tipologie di contratto di apprendistato** e al cd. sistema duale.

Attualmente è possibile la trasformazione dell'apprendistato cd. per la qualifica ed il diploma professionale, una volta conseguito il predetto titolo, nel contratto di apprendistato cd. professionalizzante.

Accanto a tale possibilità, la nuova norma in esame introduce la possibilità di trasformazione anche nel cd. "apprendistato di alta formazione e ricerca".

Nello specifico, la norma dispone che **una volta maturata la qualifica professionale od ottenuto il diploma** professionale, ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano di formazione, **è possibile trasformare il rapporto, rispettivamente, in:**

- **contratto di apprendistato professionalizzante**, al fine di ottenere la qualificazione professionale, ai fini contrattuali;
- **contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca**, in conformità ai requisiti sanciti dall'art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, che regola le modalità ed i criteri di svolgimento.

Assenza ingiustificata

Una delle principali novità introdotte dall'articolo 19 della L. n. 203/2024 è la **risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore**.

La nuova disposizione stabilisce che tale risoluzione sia considerata come **dimissioni volontarie del lavoratore**, se l'assenza si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, per un periodo superiore a 15 giorni.

Il datore di lavoro deve comunicare la risoluzione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il lavoratore può contestare l'efficacia delle dimissioni dimostrando l'impossibilità di comunicare l'assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro.

Attraverso tale peculiare forma di dimissioni si vogliono contrastare le pratiche di quei lavoratori i quali, pur di non dimettersi e, quindi, rinunciare alla Naspi, si assentano per un periodo prolungato inducendo i datori al licenziamento.

Novità rateazione debiti contributivi, rapporti INPS INAIL, fondi di solidarietà bilaterali

L'articolo 23 (rubricato "*Dilazione del pagamento dei debiti contributivi*") introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale, di concerto con ciascuno dei due enti.

B) L'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con **nota del 30 dicembre 2024, Prot. 0009740**, ha ritenuto opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l'attività dell'Ispettorato.

In particolare, la nota dell'Ispettorato del lavoro si sofferma sui seguenti articoli:

- Art. 1 (Modifiche al **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**);
- Art. 6 (Sospensione della prestazione di **cassa integrazione**);

- Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di **somministrazione di lavoro**);
- Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di **attività stagionali**);
- Art. 13 (Durata del **periodo di prova**);
- Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di **lavoro agile**);
- Art. 17 (Applicazione del **regime forfetario nel caso di contratti misti**);
- Art. 18 (Unico **contratto di apprendistato duale**);
- Art. 19 (Norme in materia di **risoluzione del rapporto di lavoro**);
- Art. 20 (Disposizioni relative ai **procedimenti di conciliazione in materia di lavoro**).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota dell'INL 9740/2024, clicca qui.](#)

5. L. N. 207/2024 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2025 - In vigore dal 1° gennaio 2025

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 43, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**".

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2025** - si compone di due Sezioni.

La **prima sezione** - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di **908 commi**.

La **seconda sezione**, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore, è contenuta agli **articoli 2-21**.

Una manovra da 30 miliardi di euro, di cui 17 miliardi per rendere strutturali il taglio del cuneo e l'IRPEF a tre aliquote.

Per attuare tutte le misure previste sono necessari ben 103 decreti attuativi.

Nei punti che seguono cercheremo di approfondire alcuni argomenti oggetto della legge di bilancio che riteniamo, dal nostro punto di vista, di particolare rilevanza.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della Manovra dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Dossier del Servizio studi del Senato e della Camera, – Art. 1, commi 1 – 366, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Dossier del Servizio studi del Senato e della Camera, – Art. 1, commi 367 – 811, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Dossier del Servizio studi del Senato e della Camera, – Art. 1, commi 812 – 908, cliccare QUI.](#)

5.1. Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica (art. 1, commi 64 - 65)

I **commi 64 e 65**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, **assoggettano all'aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.**

Le disposizioni prevedono oneri valutati in 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 64 modifica il numero 1-septies) della Tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, in virtù del quale l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta all'aliquota IVA del cinque per cento, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Con la presente disposizione, si è ottemperato a quanto previsto dalla [direttiva \(UE\) 2022/542](#) del Consiglio del 5 aprile 2022 sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, che, modificando il punto 13 dell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE, **ha previsto una aliquota non inferiore al 5 % per l'erogazione di corsi di attività sportiva o fisica.**

5.2. Pagamento effettuato con strumenti elettronici (art. 1, commi 66 - 67)

I **commi 66 e 67**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, stabiliscono un termine per l'accredito degli importi dei **pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.**

In particolare, il comma 66 dispone che nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario **avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo** alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

Il comma 67 dispone un termine entro il quale i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto al comma 66, ovvero **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.**

5.3. Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati (art. 1, commi 74 - 80)

I **commi da 74 a 80** introducono delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).

Le disposizioni, inoltre, in materia di **locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive**, intervengono sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e prevedono la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Come indicato nella Relazione tecnica, dall'introduzione di un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico, sono ascrivibili maggiori entrate tributarie per 50 milioni nel 2026 e 76,25 milioni nel 2027.

All'articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, concernente sanzioni per violazioni in materia di **locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi e attività turistico-ricettive**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore* » (comma 79).

5.4. Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (art. 1, commi 87 - 88)

I **commi 87 e 88** dispongono che per le **comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l'imposta di bollo dovuta sia versata annualmente** e non al momento del rimborso o del riscatto.

Il comma 87 stabilisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo (2 per mille) di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è **dovuta annualmente** e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012.

Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, **calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato:**

- per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025,
- per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026,
- per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e
- per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

5.5. Misure in materia di tracciabilità delle spese (art. 1, commi 81 - 86)

Il **comma 81** novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, **solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili**.

Il **comma 82** estende all'IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 **si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**.

I **commi 84 e 85** prevedono che, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, i limiti di importo previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, **non si applichino** al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Il **comma 86** novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l'articolo 38-bis, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.

5.6. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te» (art. 1, commi 102 - 104)

I **commi 102-104** prevedono diverse misure per il **sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza**, al fine di proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale.

In particolare, **dispongono circa l'incremento di 50 milioni con decorrenza dal 2025** della dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Dispone poi **l'incremento di 500 milioni per il 2025** della dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale.

Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023.

Gli effetti finanziari, in termini di maggiori spese, sono pari a 50 milioni dal 2025 per il Fondo distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti e di 500 milioni di euro per il solo 2025 del Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

Anche se l'iniziativa resta confermata per il 2025, occorre rilevare tuttavia che il budget stanziato, d'importo inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, potrebbe comportare l'erogazione di un assegno più basso di quello attualmente corrisposto, con la conseguenza che potranno accedere a questo sostegno un numero di famiglie inferiore rispetto agli anni precedenti.

Ai fini dell'assegnazione del sussidio, la priorità - si ricorda - spetta in prima battuta ai **nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno minore, nato entro il 31 dicembre 2010.**

Quindi, compatibilmente con la disponibilità delle carte, si prendono in considerazione i nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno minore nato entro il 31 dicembre 2006 e, in via residuale, **i nuclei familiari senza minori composti da non meno di tre componenti.**

Si parte in ogni caso dai nuclei con indicatore ISEE più basso.

5.7. Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola (art. 1, commi 105 - 106)

I **commi 105-106** dispongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un **Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola**, con una dotazione di **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027**, destinato ai comuni individuati con il decreto di cui al comma in esame, per l'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili emerse in corso di gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge di Bilancio

5.8. BONUS ELETTRODOMESTICI - Sostituzione dei grandi elettrodomestici (art. 1, commi 107 - 111)

I **commi da 107 a 111** prevedono, per il 2025, un **contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.

In particolare il comma 107 prevede l'istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

Il **comma 108** stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

Il **comma 109** specifica che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura de qua) presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Ancora, il **comma 110** prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, il **comma 111** stabilisce che la copertura finanziaria di 50 milioni di euro per il 2025 sarà garantita attraverso una riduzione equivalente del fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

5.9. Mutui per la prima casa (art. 1, commi 112 -116)

I **commi da 112 a 114** intervengono sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027** (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Le disposizioni, inoltre, differiscono alla medesima data l'applicazione di alcune norme a supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.

Il **comma 115** modifica il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa.

Il **comma 116** porta a **due anni il termine per l'alienazione di immobili** da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro

Le disposizioni prevedono maggiori spese dovute al rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per 130 milioni di euro per l'anno 2025 e per 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **incrementata di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**

5.10. Requisiti per la fruizione della NASpI (art. 1, comma 171)

Il **comma 171** introduce un **nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI** di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve determinate ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente.

In particolare, per il riconoscimento della NASpI nei suddetti casi si richiede che i lavoratori abbiano **almeno 13 settimane di contribuzione** dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

La disposizione in commento impone dunque il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI

5.11. Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 1, comma 186)

Il **comma 186** introduce, per i soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una **riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento.**

La riduzione è riconosciuta per trentasei mesi.

L'accreditamento dei contributi versati nella misura ridotta in oggetto ha luogo secondo una specifica disciplina.

La facoltà in esame è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

5.12. Bonus per le nuove nascite (art. 1, commi 206 - 208)

I **commi da 206 a 208**, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, introducono un **assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di **ISEE non superiore a 40.000 euro annui** - valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell'assegno unico e universale per i

figli a carico¹¹⁰ - nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate nel comma 206. L'onere finanziario per il nuovo istituto in esame viene valutato pari a **330 milioni di euro per il 2025** e a **360 milioni annui a decorrere dal 2026** (comma 208); si prevedono un'attività di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS e, per il caso in cui si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle suddette stime, una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell'assegno una tantum e del limite suddetto del valore dell'ISEE (comma 207).

5.13. Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini (art. 1, commi 317 - 318)

I **commi 317 e 318** prevedono, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del **fascicolo sanitario elettronico (FSE)**, che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di dematerializzazione delle ricette mediche.

Le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, **l'attuazione della completa alimentazione del FSE in formato elettronico**.

5.14. Incremento del bonus psicologico (art. 1, comma 344)

Il **comma 344** è volto ad incrementare le risorse attualmente previste a legislazione vigente dal 2024 destinate al **bonus psicologico**, pari a **8 milioni di euro annui**.

La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, **incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027**, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.

I maggiori oneri che derivano dall'attuazione del presente incremento di risorse, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 0,5 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027, sono coperti a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, corrispondentemente incrementato allo scopo mediante riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dal comma 884 del presente disegno di legge di Bilancio

5.15. Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi 395 - 398)

Il **comma 395** riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo **non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024** (comma 396).

Il **comma 396** restringe il riconoscimento del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

I **commi 397 e 398** stabiliscono le modalità di riconoscimento e di compensazione del trattamento da parte del sostituto d'imposta.

Il **comma 397** specifica le modalità di riconoscimento dell'agevolazione.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998.

Ai sensi del **comma 398**, il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997

5.16. Misure in favore dell'editoria (art. 1, commi 430 - 431)

I **commi 430 e 431** incrementano di 50 milioni di euro per l'anno 2025 il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, demandando la ripartizione di tali risorse aggiuntive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5.17. Nuova Sabatini - Rifinanziata (art. 1, comma 461)

Il **comma 461** rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il rifinanziamento della "**Nuova Sabatini**" è di **400 milioni di euro per l'anno 2025**, di **100 milioni di euro per l'anno 2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la "**Nuova Sabatini**" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

Nel dettaglio, **possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi**, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

5.18. Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (art. 1, commi 485 - 491)

Il **comma 485** estende al 2025 il credito d'imposta nella **Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad **investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025**.

Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.

Il **comma 486** pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili.

Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, **dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025**, l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025**.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano **dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025** all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione **entro il termine del 15 novembre 2025** degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo

Il **comma 487** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.

Il **comma 488** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 485. Si prevede, infatti, che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 489** specifica ulteriori contenuti della predetta notifica del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 490 dispone in ordine al caso in cui il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile.

Il **comma 491** specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.

I commi in esame comportano oneri a carico della finanza pubblica per 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, pari al limite di spesa fissato dal comma 1 per il riconoscimento del credito d'imposta ZES unica per il medesimo anno 2025.

5.19. Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, commi 572 - 574)

I **commi da 572 a 574** recano disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta "**Carta del docente**").

In particolare, dispongono l'estensione, non più solo per il 2023, **bensì in via strutturale**, della **Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile**, e ne ridetermina l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

La previsione in parola comporta maggiori spese pari a **60 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2025.

Dunque, con la legge di bilancio 2025, lo strumento formativo della Carta del Docente è **strutturalmente esteso anche ai precari, ma con una novità sul piano dell'importo del bonus**.

Nella manovra 2025 - invece del riferimento fisso alla cifra nominale pari a euro 500 annui per ogni anno scolastico - si indica, infatti, che la stessa potrà toccare un ammontare massimo **fino ad euro 500**.

Di fatto, quindi, la **Carta del Docente** viene estesa ma anche rimodulata perché, con specifico decreto, sarà il Ministero dell'Istruzione - di concerto con il Ministero dell'Economia - ad indicare sia i criteri e le modalità di assegnazione del bonus che, annualmente, l'importo nominale della stessa, sulla scorta del **numero dei docenti destinatari** e delle **risorse** effettivamente disponibili.

In termini pratici, ciò vuol dire che l'importo della Carta non sarà più fissato, *a priori*, in 500 euro, ma sarà indicato anno dopo anno con decreto ministeriale ed entro la soglia di 500 euro. Chiaramente la volontà è quella di tener conto dell'aumento dei beneficiari e di contemperare tale aumento con i fondi previsti.

5.20. PEC/DOMICILIO DIGITALE - Esteso anche agli amministratori di società (art. 1, comma 860) - Normativa lacunosa - Molti i dubbi e tante le criticità da risolvere

*"L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto « **nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria** »".*

Lo prevede il comma 860, che, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: « **nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria** ».

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, l'obbligo di possedere un domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), previsto da norme precedenti, alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e alle società, **viene ora esteso anche agli "amministratori di imprese costituite in forma societaria"**. **Naturalmente dovrà essere personale e quindi diversa da quella adottata per la società.**

La ratio della presente norma che, per l'appunto, estende l'obbligo di PEC per gli amministratori di società è – secondo l'Ufficio Studi di Senato e Camera - quella di "**garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione**".

Considerato che il legislatore ha usato una terminologia assai stringata, è lecito chiedersi cosa si deve intendere in questo caso per "*amministratori di imprese costituite in forma societaria*" ?

Perché a seconda del contenuto che diamo alla parola "amministratori" dipende a quali soggetti spetterà provvedere a dotarsi un proprio domicilio digitale e comunicarlo al Registro delle imprese. In particolare: *spetterà solo ai legali rappresentanti (Presidente, Vice presidente, amministratori delegati) o a tutti gli amministratori che compongono un Consiglio di amministrazione o a tutti i membri che compongono il Consiglio di sorveglianza?*

E' inoltre lecito domandarsi anche:

Tale obbligo scatterà solo per le società che si iscriveranno a decorrere dal 1° gennaio 2025 o anche per quelle già iscritte?

Come mai non sono previste sanzioni per gli inadempienti, considerato che la normativa precedente le prevedono? Ad una società che non provvede a comunicare le PEC dei propri amministratori potrebbero essere applicabili le precedenti sanzioni?

L'utilizzo di una terminologia volutamente generica ci fa propendere per la tesi che a comunicare il domicilio digitale al Registro delle imprese dovranno essere, **oltre agli amministratori unici, tutti gli "amministratori" che, a qualsiasi titolo, compongono l'organo amministrativo e tutti i membri che compongono il Consiglio di sorveglianza.**

Spetterà, ovviamente, anche **a tutti i soci delle società in nome collettivo e società semplici e ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice.**

Per tutto il resto non ci rimane che **attendere l'emanazione di un'apposita circolare o direttiva** (se non addirittura un apposito decreto attuativo, peraltro non espressamente previsto) **che chiarisca a quali soggetti spetta tale obbligo ed entro quale termine dovranno provvedere.**

Ricordiamo, infine, che l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono completamente gratuiti, esenti, cioè, sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.**

Ci sia permessa una considerazione finale. Ci capita spesso di vedere sui vari siti istituzionali delle Camere di Commercio messaggi come questo (uno a caso):

"In data 27 novembre 2024, l'Ufficio Registro Imprese ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di indirizzi PEC irregolari di n. 1.756 imprese".

Si tratta di imprese che non hanno mai provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale/indirizzo PEC o se l'hanno in precedenza comunicato non lo hanno più mantenuto attivo.

Si tratta di **migliaia di imprese che risultano iscritte al Registro delle imprese ma che, con ogni probabilità, non più operanti.**

Si tratta di un adempimento a cui le Camere di Commercio - con procedure automatizzate e con periodicità almeno bimestrale - devono ottemperare operando così una pulizia del Registro delle imprese.

Da tener presente che:

- **l'obbligo della PEC per le società esiste dal 2008** (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009);
- tutte le imprese individuali e le società che non hanno comunicato il proprio indirizzo casella PEC al Registro Imprese **entro il 1° ottobre 2020**, avevano l'obbligo di regolarizzare la propria posizione tramite comunicazione telematica al Registro Imprese competente per il territorio (art. 37, D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020).

Con l'introduzione di questo nuovo obbligo non ci risulta ben chiaro quale sia lo scopo che si vuole raggiungere. Tuttavia, considerato che il sistema attuale non ha dato, almeno da questo punto di vista, grandi risultati vista l'inadempienza di molte imprese, **introdurre un ulteriore obbligo con i relativi costi** (pensiamo alle società con numerosi amministratori !) **finirà solo per peggiorare la situazione.**

5.21. Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera (art. 1, commi 888 - 891)

I **commi 888-891**, introdotti durante l'esame del provvedimento presso la Camera, prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per il contrasto dei fenomeni di **"reclutamento illegale" della manodopera straniera**, a cui possono accedere gli enti del terzo settore, iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in

favore degli immigrati, che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri attraverso piattaforme on line accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia Spa.

Il comma 888 specifica che il nuovo « **Fondo per il contrasto del reclutamento il legale della manodopera straniera** » - che ha una **dotazione iniziale è stabilita in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** – è volto a contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera.

A tale riguardo viene in rilievo innanzitutto il fenomeno del cd. "caporalato", che costituisce una forma di sfruttamento lavorativo che coinvolge diversi settori produttivi, ma che si manifesta in maniera preponderante nel settore agricolo.

6. D.LGS. N. 209/2024 - Pubblicato il primo decreto integrativo e correttivo al codice dei contratti pubblici

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento ordinario n. 45, il **Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209** recante "**Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**".

Trascorso più di un anno dalla entrata in vigore e dall'acquisto di efficacia delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (articolo 229, commi 1 e 2), il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 dell'articolo 1 della legge delega n. 78/2022, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al medesimo decreto le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica ha reso *medio tempore* necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Il correttivo intende recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all'indomani dell'acquisto di efficacia del vigente codice, soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche ed applicative particolarmente rilevanti, quali ad esempio, la "revisione prezzi", il concetto di "equivalenza", riferito alle tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, il principio dell'equo compenso, così come operante nell'ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, la digitalizzazione, la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a perfezionare l'impianto normativo del Codice, senza volerne stravolgere lo spirito e l'impostazione, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina.

Nel dettaglio, le proposte di modifica al Codice seguono, come anticipato, **tre linee direttrici**:

- sono state apportate al codice tutte quelle **modifiche di coordinamento interno**, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
- sono state introdotte **precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo**, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali;
- sono state apportate delle **modifiche ad alcuni istituti rilevanti**, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori dettagli sui contenuti del provvedimento dal Dossier del Servizio studi del Senato e della Camera, cliccare QUI.](#)

7. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2025 - Confermati gli importi del 2024 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni

1) In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione degli importi del diritto annuale per il 2025, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 18 dicembre 2024, Prot. 0127214**, si è limitato a confermare, anche per l'anno 2025, gli importi dell'anno precedente.

Ricordiamo che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con [decreto 23 febbraio 2023](#), ha autorizzato, per il triennio 2023 - 2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'[Allegato A](#) al medesimo decreto.

Al riguardo il Ministero ricorda che le Camere di commercio sono tenute ad inviare - entro il 30 giugno 2025 - un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione:

- a) delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2024;
- b) delle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

2) Il versamento del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, **entro 30 giorni dall'iscrizione**.

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi**.

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i **casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale**, ci limitiamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I Innovative**.

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

4) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ministeriale n. 127214/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la tabella degli importi del diritto annuale 2025 elaborata da TuttoCamere, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito di TuttoCamere, cliccare QUI.](#)

8. RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA - Dal 20 dicembre 2024 al via l'iscrizione all'Elenco nazionale

Il Ministero del turismo - con un comunicato del 20 dicembre scorso - rende noto **che a decorrere dal 20 dicembre 2024 è operativo l'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT)**, primo pilastro della riforma della professione di Guida Turistica prevista dalla legge 13 dicembre 2023. n. 190.

Il portale web centralizzato censirà le guide abilitate e riconosciute facilitando la consultazione e promuovendo la trasparenza e la professionalità nel settore.

Tutte le Guide Turistiche che abbiano conseguito l'abilitazione precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (17 dicembre 2023), a decorrere dal 20 dicembre 2024 possono inoltrare domanda di iscrizione all'Elenco Nazionale tramite Identità Digitale ottenendo un QR Code univoco valido per esercitare la professione sul territorio nazionale.

Inquadrando il QR Code, chiunque potrà verificare l'effettiva iscrizione della Guida all'Elenco e visualizzarne specializzazioni e competenze linguistiche.

Ricordiamo che la "Disciplina della professione di guida turistica" è stata dettata con la [Legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, entrata in vigore il 17 dicembre 2023.

La legge ha stabilito i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica, fissando a tal fine principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Successivamente, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, il [Decreto 26 giugno 2024, n. 88](#) del Ministero del turismo, recante "*Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»*".

Il decreto - **in vigore dal 13 luglio 2024** - è finalizzato a riconoscere la centralità della figura professionale di guida turistica, prevedendo un esame di accesso a cadenza annuale, un elenco nazionale gestito attraverso un'apposita piattaforma informatica dal dicastero e un sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di aggiornamento e di comportamento stabiliti.

Il decreto si compone di **33 articoli suddivisi nei seguenti sei Capi:**

- **Capo I** - Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica (artt. 1 – 4);
- **Capo II** - Istituzione dell'Elenco nazionale delle guide turistiche (artt. 5 – 12);
- **Capo III** - Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all'estero (artt. 13 – 20);
- **Capo IV** - Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica (artt. 21 – 23);
- **Capo V** - Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative (artt. 24 – 27);
- **Capo VI** - Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento (artt. 28 – 33).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per inoltrare la domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale, cliccare QUI.](#)

9. REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' - Chiarimenti sulla prima iscrizione all'Albo

Ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 125/2024 ("Disposizioni transitorie"), gli iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026, che intendano presentare l'istanza per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, devono aver maturato all'atto della presentazione di tale domanda almeno cinque crediti formativi in materia di sostenibilità.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Revisione legale della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che, stante la natura abilitativa della formazione svolta in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità nel periodo transitorio (anni 2024 e 2025), **la maturazione dei cinque crediti previsti dalla norma deve intendersi "una tantum", e quindi nel corso del 2024 o del 2025.**

Ai fini dell'abilitazione, resta esclusa la possibilità di frazionare i crediti richiesti ripartendoli tra le due annualità.

LINK:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

10. LEA - Dopo la pubblicazione del decreto che aggiorna i nomenclatori per la specialistica ambulatoriale e la protesica è intervenuto per due volte il TAR del Lazio - Scongiurato per ora il blocco del sistema sanitario

A) Preannunciato dal Ministero della salute, con un comunicato del 14 novembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il **decreto 25 novembre 2024**, recante "**Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica**".

Il nuovo decreto ministeriale che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, modifica il D.M. 23 giugno 2023 (c.d. "Decreto Tariffe"), introduce in sanità nuove cure garantite dal sistema sanitario nazionale.

L'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni sul nuovo decreto ministeriale riguarda l'accesso ai nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), che sono le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), grazie alle risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

Il provvedimento, in vigore dal prossimo 30 dicembre, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, aggiorna dopo 28 anni il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e, a distanza di 25 anni, quello dell'assistenza protesica, fermi rispettivamente al 1996 e al 1999.

Rispetto al Decreto del 2023, rende noto il Ministero della salute, vengono aggiornate 1.113 tariffe associate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica sulle 3.171 che compongono il nomenclatore (corrispondenti al 35% del totale).

Tra le novità, si segnalano interventi significativi nel settore della procreazione medicalmente assistita, consulenze genetiche e terapie biologiche innovative.

Nel settore protesico, saranno disponibili dispositivi tecnologicamente avanzati, tra cui:

- Apparecchi acustici digitali,
- Arti artificiali di ultima generazione,
- Sistemi domotici e ausili per la mobilità,
- Strumenti di riconoscimento vocale e puntamento tramite sguardo.

Il nuovo nomenclatore, oltre a garantire l'accesso ai nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), permette di procedere con l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza contenuto in due decreti (un D.M. e un D.P.C.M.) già predisposti dal Ministero della Salute.

I provvedimenti assicurano un ulteriore ampliamento del diritto alla tutela della salute dei cittadini inserendo nuove prestazioni all'interno dei LEA tra cui l'estensione degli screening neonatali a ulteriori patologie come la SMA, oltre a incrementare di 700 milioni di euro, rispetto al 2012, le risorse a disposizione per l'assistenza ambulatoriale e protesica.

Per sostenere il nuovo piano tariffario, è stata prevista una copertura finanziaria di 549,9 milioni di euro. La somma è suddivisa tra 502,3 milioni per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e 47,6 milioni per l'assistenza protesica, assicurando risorse sufficienti per garantire un servizio sanitario più accessibile e inclusivo.

Segnaliamo, infine, che il comma 302 dell'articolo 1, della L. n. 207/2024 (Legge finanziaria 2025) dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, **pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza**, inclusa la revisione delle **tariffe massime nazionali** delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

B) Senonchè, lo stesso giorno in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il decreto 25 novembre 2024 con il nuovo nomenclatore tariffario, **interviene il TAR del Lazio che, in un primo momento, ne sospende l'efficacia fino al 28 gennaio 2025.**

La decisione è contenuta in un decreto cautelare monocratico del Tribunale Amministrativo Regionale **(TAR) del Lazio n. 06017/2024 REG.PROV.CAU. e n. 14203/2024 REG.RIC**, pubblicato il 30 dicembre 2024, emesso nell'ambito di un ricorso proposto da centinaia di strutture sanitarie accreditate e laboratori di analisi privati con le maggiori associazioni di categoria, che ritenevano i rimborsi del tutto insufficienti.

Il TAR, accogliendo il ricorso sospendendo il decreto tariffe, ha lasciato così l'intero sistema sanitario italiano nell'incertezza su quali cifre applicare per i rimborsi, tanto che, in molti casi, prenotare visite ed esami era stato impossibile.

Il 31 dicembre il TAR fa marcia indietro. «Preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione del decreto che determinerebbero il blocco del sistema di prenotazione ed erogazione» dei servizi «con un impatto sulla salute dei pazienti», il TAR ha deciso di revocare il decreto del 30 dicembre, che era stato emanato con una procedura d'urgenza.

La Sezione terza quater del TAR del Lazio ha accolto così l'istanza di revoca depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 30 dicembre 2024, con la quale si evidenziava le criticità derivanti dalla sospensione, tra cui:

- a) l'estrema difficoltà di riattivare il sistema tariffario precedente, con la necessità di una complessa riorganizzazione a livello regionale e il coinvolgimento di numerosi fornitori di applicativi;
- b) il rischio concreto di un blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni, con conseguenti disservizi per l'utenza e impatti negativi sulla salute dei pazienti;
- c) la confusione che si sarebbe generata tra prescrittori, strutture eroganti e cittadini, oltre alle spese economiche per il ripristino dei sistemi informatici.

Il TAR Lazio, preso atto della gravità delle conseguenze potenziali, con **decreto 06030/2024 Reg.Prov.CAU e n. 14203/2024 Reg. Ric. del 31 dicembre 2024**, ha accolto l'istanza di revoca, ripristinando di fatto l'efficacia del decreto sulle nuove tariffe.

La decisione definitiva sulla questione è stata fissata per la camera di consiglio del 28 gennaio 2025.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 25 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto cautelare monocratico del Tribunale Amministrativo Regionale \(TAR\) del Lazio n. 06017/2024 Reg. Prov. CAU. e n. 14203/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'istanza dell'Avvocatura dello Stato per la revoca del decreto monocratico n. 06017/2024 \(CT 43688/24\), cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del TAR del Lazio n. 06030/2024, Reg. Prov. CAU, che revoca il blocco del decreto, cliccare QUI.](#)

11. L. N. 193/2024 - Disposizioni in ambito di portabilità della scatola nera e potenziamento del sistema antifrode nei settori assicurativi - Norme integrative alla normativa sulle assicurazioni per eventi catastrofici

Gli **articoli 20, 21 e 22 della L. n. 193/2024** (*legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*) introducono una serie di riforme per potenziare la competitività, promuovere l'innovazione e garantire maggiore trasparenza in settori chiave tra cui il settore assicurativo.

Tre sono gli interventi che riguardano in particolare questo settore:

- 1) **novità in ambito di portabilità della scatola nera,**
- 2) **potenziamento del sistema antifrode anche nei settori assicurativi non obbligatori e**
- 3) **alcune disposizioni volte ad integrare la recente normativa sulle assicurazioni per eventi catastrofici con riferimento alla vigilanza nel settore**

1) Per quanto riguarda il primo punto è necessario premettere che la scatola nera ha visto un sistema di incentivazione in chiave antifrode con la legge n. 104 del 4 agosto 2017, la quale, all'articolo 1, comma 6, ha inserito nel D.Lgs. n. 209/2005 (Codice della assicurazioni) l'articolo 132-ter sugli "**sconti obbligatori**" secondo cui, in presenza di una delle condizioni previste dalla legge, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione **praticano uno sconto** e in particolare sono tenute a farlo nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "**scatola nera**" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a **garantire l'utilizzo dei dati raccolti ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri**.

L'art. 20 della legge sulla concorrenza 2023 **vieta le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico**, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione.

Si sancisce inoltre **il diritto dell'assicurato di richiedere**, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico, **i dati relativi alla circolazione del veicolo che devono essere resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito**, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.

2) Per quanto riguarda la **lotta alle frodi** ricordiamo che nel settore delle assicurazioni obbligatorie e in particolare dell'RCA è stata importante l'azione di IVASS investita di questo compito dal codice delle assicurazioni private. L'attività di contrasto e prevenzione delle frodi assicurative rappresenta infatti uno dei compiti istituzionali dell'IVASS che dispone di basi dati, strumenti normativi e operativi nonché di procedure di controllo e sanzionatorie a supporto della propria azione e per migliorare la funzione antifrode nelle imprese assicurative.

L'azione di contrasto alle frodi nel settore assicurativo è **svolta dall'IVASS** anche attraverso la gestione della Banca Dati sui Sinistri r.c. auto (BDS).

L'articolo 21 della legge concorrenza prevede che le imprese di assicurazione **possono istituire, con costi a loro carico, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica**, con la finalità di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.

Il sistema sarà alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza di IVASS.

Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo solo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.

3) Per quanto riguarda il terzo punto, l'articolo 22, introduce la **vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali** ed eventi il cui obbligo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo assicurativo l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione RCA, **un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione alimentato dalle compagnie obbligate ad assicurare.**

Si auspica che la complessità dei prodotti trovi in questo sistema un adeguato strumento di trasparenza davvero non semplice per le tante variabili economiche da porre in relazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 193/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge dal dossier di Senato e Camera, cliccare QUI.](#)

12. CONSIGLIO EUROPEO - Concessa la proroga fino al 2027 dell'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria

L'Italia potrà continuare ad applicare l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027.

La proroga è ufficialmente arrivata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L del 19 dicembre 2024, della Decisione di esecuzione (UE) 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024.

La misura, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, è stata riconosciuta inizialmente **fino al 31 dicembre 2021** per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della citata direttiva (decisione di esecuzione Ue 2018/593 del Consiglio). Successivamente è stata **estesa fino al 31 dicembre 2024**, includendo anche i soggetti passivi che beneficiano di tale franchigia (decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio).

L'Italia, nel 2024, aveva chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, considerato che la misura speciale, con il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia in cui confluiscono tutte le fatture, aveva raggiunto sia gli obiettivi di contrasto alla frode e all'evasione sia quelli della semplificazione dell'obbligo tributario e dell'efficienza della riscossione.

La Decisione del Consiglio Ue, oltre a confermare la proroga della misura sulla fatturazione per un altro triennio, precisa che **l'eventuale estensione dell'autorizzazione deve essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027** insieme alla necessaria relazione che consente all'Ue di effettuare le valutazioni sull'efficacia della misura nazionale sul piano fiscale.

La stessa decisione chiarisce, infine, che un eventuale sistema generale sulla fatturazione elettronica stabilito dal Consiglio nell'ambito delle sue funzioni fa cessare gli effetti di tale proroga. Nel dettaglio *"nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore di tale sistema generale"*.

LINK:

[Per prendere visione della Decisione \(UE\) 2024/3150, cliccare QUI.](#)

13. CONGUAGLI DI FINE ANNO 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali - Le indicazioni dell'INPS per una corretta rendicontazione

L'INPS, con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- 1) **elementi variabili della retribuzione**, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993;
- 2) **massimale contributivo e pensionabile**, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- 3) **contributo aggiuntivo IVS 1%**, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- 4) **conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie** a seguito della fruizione delle stesse;
- 5) **fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000,00 euro** per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- 6) **mance elargite ai lavoratori del settore privato**, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 7) **auto aziendali a uso promiscuo**;
- 8) **prestiti ai dipendenti**;
- 9) **conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria**;
- 10) **rivalutazione annuale del TFR** conferito al Fondo di Tesoreria;
- 11) **gestione delle operazioni societarie**.

Vengono, inoltre, riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso UniEmens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di **"dicembre 2024" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025)**, anche con quella di competenza di **"gennaio 2025" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025)**, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di **"febbraio 2025" (scadenza di pagamento 16 marzo 2025)**, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, **potrà avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di "febbraio 2025"**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 108/2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

14. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - Competenza dell'Ufficio crisi d'impresa

Dal 1° novembre 2024 la competenza a esprimere un parere conforme alle proposte di transazione fiscale, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è dell'Ufficio Crisi di impresa.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 dicembre 2024, Prot. n. 456918.

In particolare, con questo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che dal 1° novembre 2024, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 63 D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) l'adesione alla proposta è espressa **con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio Crisi di impresa.**

Tale ufficio è stato istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d'impresa di cui fa parte, nell'ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell'Agenzia n. 330807 dell'8 agosto 2024 e si occupa di fornire i pareri conformi alle proposte di transazione.

Il provvedimento in commento modifica parzialmente il provvedimento n. 21447 del 29 gennaio 2024 che, in attuazione dell'art. 63 D.Lgs. n. 14/2019, aveva stabilito, nell'ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall'Agenzia (con falcidia del debito superiore al 70% e a 30 milioni di euro), che l'adesione alla proposta avveniva con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione

delle crisi aziendali della direzione centrale Piccole e medie imprese. **Tale ultimo ufficio è stato soppresso.**

Si ricorda che alla proposta di transazione è **allegata la dichiarazione sostitutiva**, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

L'adesione alla proposta è espressa con la **sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate** e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale.

La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 456918/2024, cliccare QUI.](#)

15. REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE "CITTA' DI IDENTITA'" - Fissati i requisiti e le modalità di iscrizione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, il decreto del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2024**, recante "**Definizione dei requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità**".

La istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stata prevista dall'articolo 40 della legge n. 206 del 2023 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy), "*al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza*".

Si definiscono «**città di identità**» le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali (art. 40, comma 2, L. n. 206/2023).

I comuni in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, assumono la denominazione di città di identità.

Con il decreto in commento vengono ora individuati i requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Per assumere la denominazione di «città di identità», le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni:

- a) si devono caratterizzare per le **produzioni agricole di pregio**, in virtù del fatto che:
 - il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso, anche parzialmente, all'interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare; oppure,
 - almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all'interno del territorio amministrativo dell'ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali; oppure
 - vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;

- b) in cui operano **organismi associativi a carattere comunale** aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità culturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali (art. 3).

Le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti **requisiti**:

- a) essere costituite in forma di **associazione riconosciuta** ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente Prefettura;
- b) essere **senza scopo di lucro** ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell'informazione;
- c) avere tra i propri associati **almeno venticinque città di identità**, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome;
- d) prevedere tra gli organi dell'associazione il **collegio sindacale o il sindaco unico**;
- e) prevedere nel proprio statuto le seguenti **finalità**:
- *valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;*
 - *valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;*
 - *sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;*
 - *favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;*
 - *favorire l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;*
 - *promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;*
 - *promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;*
 - *favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;*
 - *sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;*
- f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e) del presente comma **nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro** (art. 4).

Le associazioni nazionali delle città di identità in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del presente decreto presentano alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa, richiesta di iscrizione nel registro.

Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l'iscrizione nel registro.

Per ciascuna associazione nazionale delle città di identità è possibile indicare un solo prodotto agricolo.

La regione o la provincia autonoma competente attesta il possesso dei requisiti previsti da parte dell'associazione richiedente e, in caso di esito positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al Ministero.

Le regioni e le province autonome possono richiedere informazioni alle altre regioni o province autonome nel cui territorio si trovano le città di identità che fanno parte dell'associazione richiedente.

Il Ministero iscrive l'associazione richiedente nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.

Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro (art. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

16. D.M. N. 206/2024 - Nuove modifiche per il processo penale telematico

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, il **decreto del Ministero della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206**, recante "**Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico**".

Il provvedimento introduce una **disciplina transitoria** che proroga - in successive fasi temporali - il regime del "**doppio binario**" (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti "interni" ed "esterni" negli uffici giudiziari penali.

Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dal Regolamento.

- A decorrere **dal 1° gennaio 2025**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., nei seguenti uffici giudiziari penali:
 - a) *procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
 - b) *Procura europea;*
 - c) *sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
 - d) *tribunale ordinario;*
 - e) *procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*
- **Sino al 31 dicembre 2025**, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. può avere luogo **anche con modalità non telematiche**.
- **Fino al 31 marzo 2025** può avere luogo anche con **modalità non telematiche l'iscrizione** da parte dei soggetti abilitati interni **delle notizie di reato** di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
- **A decorrere dal 1° gennaio 2027**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., anche nei seguenti uffici giudiziari penali:
 - a) *Ufficio del giudice di pace;*
 - b) *procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;*
 - c) *tribunale per i minorenni;*
 - d) *tribunale di sorveglianza;*
 - e) *corte di appello;*
 - f) *procura generale presso la corte di appello;*
 - g) *Corte di Cassazione;*
 - h) *Procura generale presso la Corte di cassazione.*
- **Fino al 31 dicembre 2026**, in tali uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo **anche con modalità telematiche**.
Fino alla medesima data, negli uffici giudiziari penali indicati il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie **può avere luogo anche con modalità telematiche**, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

Infine, rimane consentito ai difensori il **deposito mediante posta elettronica certificata** come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del D.Lgs.10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Le modifiche sono entrate **in vigore a partire dal 30 dicembre 2024**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 206/2024, cliccare QUI.](#)

17. INDAGINE TEHA - In Italia il 56% degli edifici pubblici è inefficiente, 1 su 4 è in classe G

Da un'analisi condotta dalla **Community Smart Building di The European House - Ambrosetti** (TEHA), 1° Think Tank privato e indipendente in Italia, che ha coinvolto operatori della filiera, istituzioni e PA per indagare opportunità e sfide per la transizione smart dei Comuni italiani, risulta che in Italia, al 2024, il 56% degli edifici pubblici si trova nelle tre classi energetiche peggiori (E, F, G), con un quarto (24%) concentrato nella sola classe G, mentre le classi energetiche superiori (A4, A3, e A2) rappresentano appena il 4% del totale.

Per ridurre le emissioni del settore, la PA si è data obiettivi ambiziosi: l'Agenzia del Demanio ha stanziato 2,1 miliardi di euro per riqualificare 5 milioni di metri quadri di superficie entro il 2026 e, attraverso il PREPA (Programma di Riqualificazione Energetica degli edifici della PA), è stato pianificato di efficientare il 18% degli edifici pubblici fra il 2025 e il 2030, con un tasso di efficientamento del 3% annuo e una riduzione annuale dei consumi energetici pari all'1,9%.

A fronte di questi obiettivi, **la PA oggi appare in ritardo**. Dopo il picco del 2018, quando ha raggiunto quota 4,1%, **il tasso annuale di riqualificazione degli edifici pubblici è calato** significativamente, fermandosi allo 0,7% nel 2022. Anche gli operatori del settore e i rappresentanti degli enti locali, coinvolti in un sondaggio condotto dalla Community Smart Building, sono poco ottimisti: per il 94% degli intervistati, il tasso di riconversione aumenterà ma resterà lontano dal target fissato dal PREPA.

La categoria più critica è rappresentata da **scuole e università** (82% del campione), che effettivamente rappresentano il 38% del parco immobiliare della PA.

Quasi la metà (47%) ritiene prioritario intervenire sull'edilizia pubblica residenziale, mentre il 41% indica gli ospedali e il 12% gli uffici pubblici.

Quali gli ostacoli che frenano la riqualificazione degli edifici pubblici?

Sostanzialmente cinque:

- 1) la modalità di selezione nei bandi di gara che, spesso basata sul massimo ribasso, limita l'innovazione e la qualità delle soluzioni tecnologiche e non garantisce adeguata redditività alle aziende,
- 2) i ritardi burocratici e l'eccessivo numero di enti coinvolti e la mancanza di fondi;
- 3) la mancanza di programmazione;
- 4) la carenza di competenze tecniche all'interno della PA, che limita la capacità di pianificare, gestire e valutare gli interventi,
- 5) la difficoltà a spendere le risorse disponibili (solo tra il 4% e il 50% delle risorse stanziare sono state effettivamente spese nel periodo 2019-2022).

In questo contesto, uno strumento chiave è rappresentato dal Partenariato Pubblico Privato (PPP) che però, ad oggi, è stato ancora poco utilizzato: tra il 1990 e il 2021 sono stati spesi solo 4,5 miliardi di euro, rispetto ai 93 miliardi del Regno Unito.

I PPP offrono numerosi vantaggi, tra cui tempi di realizzazione più rapidi, minor impatto sulla finanza pubblica, maggiore stimolo all'innovazione, condivisione dei rischi e ottimizzazione dei costi per l'intero ciclo di vita degli edifici. Inoltre, permettono una migliore integrazione tra competenze pubbliche e private, creando soluzioni su misura per ogni specifico bisogno.

LINK:

[Per consultare un Rapporto Strategico della Community Smart Building dal titolo "**Sfide e opportunità per la trasformazione green e smart del parco immobiliare italiano**", cliccare QUI.](#)

18. GARANTE PRIVACY - Pubblicate le FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella **newsletter n. 530 del 23 dicembre 2024**, rende noto di aver **pubblicato le FAQ in materia di accesso ai dati personali della cartella clinica**, il documento che contiene l'insieme di informazioni sanitarie e anagrafiche sul singolo ricovero.

I chiarimenti dell'Autorità giungono a seguito di alcuni reclami di utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica.

Diniego segnalato dopo la [sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023](#).

Nelle Faq l'Autorità chiarisce che la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, è tenuta a fornire al richiedente copia dei dati personali oggetto del trattamento. **La prima copia di tali dati è rilasciata gratuitamente.**

La struttura sanitaria valuta se fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica.

La struttura è tenuta a fornire al richiedente, gratuitamente, copia integrale della propria documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentirgli di verificare l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste, come stabilito dalla sentenza CGUE 307/22.

Il Garante ricorda, inoltre, ai titolari del trattamento (ospedali, aziende sanitarie, ecc.) che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l'oggetto della richiesta (dati personali o documentazione).

LINK:

[Per accedere alle FAQ, cliccare QUI.](#)

19. GLOBAL MINIMUM TAX - Con il quinto decreto attuativo dettate nuove regole sul periodo transitorio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2024**, riguardante il trattamento della fiscalità differita nell'esercizio transitorio ai fini della Global minimum tax.

Il provvedimento **rappresenta il quinto decreto attuativo del decreto legislativo n. 209 del 2023** e contiene ulteriori disposizioni finalizzate ad adattare l'ordinamento nazionale alle interpretazioni fornite dall'Oecd/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting.

In coerenza con le Model Rules, il Commentario e le Guide Amministrative emanate dall'OCSE, si prevede un approccio semplificato che consente al gruppo di considerare la sua fiscalità differita esistente all'inizio dell'Esercizio Transitorio senza la necessità di doverla rideterminare sulla base delle nuove regole anche per gli esercizi precedenti a quello della loro prima applicazione.

Inoltre, il decreto affronta il trattamento, ai fini GloBE, dei trasferimenti di immobilizzazioni avvenuti infragruppo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'Esercizio Transitorio dell'Impresa o Entità Trasferente.

I precedenti decreti attuativi sono del:

- 1) **20 maggio 2024**, recante "*Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209*";
- 2) **1° luglio 2024**, con le "*Disposizioni attuative dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209*";
- 3) **11 ottobre 2024**, recante "*Disposizioni attuative riguardanti la riduzione da attività economica sostanziale (SBIE) di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209*";
- 4) **20 dicembre 2024**, recante "*Disposizioni varie in materia di Global minimum tax*".

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 27 dicembre 2024 e delle relazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto, cliccare QUI.](#)

20. ENTI LOCALI - Dal 2025 cambiano le modalità per inoltrare e pubblicazione delle relazioni annuali sui servizi pubblici - Online la piattaforma unica trasparenza SPL

L'ANAC ricorda che gli Enti individuati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 (i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti) non sono più tenuti ad inviare all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite PEC o protocollo le **relazioni annuali** in quanto sono in corso nella Piattaforma per la Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali implementazioni di ulteriori funzionalità che consentiranno agli Enti stessi la pubblicazione in autonomia della relazione annuale.

Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avvenuta con il **D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022**, **affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali** relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmessa all'ANAC dai medesimi enti interessati.

Il servizio Trasparenza SPL ha lo scopo di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

La piattaforma – come ricorda l'ANCI - consente di attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza dei Servizi pubblici locali, sostituendo l'invio attraverso PEC con accesso diretto tramite un'applicazione informatica.

I Rup, in maniera guidata, potranno così trasmettere all'ANAC la documentazione prevista, assolvendo l'obbligo di pubblicazione e di trasparenza previsto dal D.Lgs. n. 201/2022. L'applicazione è disponibile all'interno della sezione dedicata alla Trasparenza e offre un accesso riservato per la trasmissione dei dati e degli atti previsti, nonché la possibilità di ricercare e visualizzare liberamente i documenti sui servizi pubblici locali pubblicati dall'Anac nel rispetto della normativa.

Sempre nella sezione dedicata, per supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni sulle performance, sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti:

- 1) [relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#), come previsto dall'art. 14, comma 3;
- 2) [motivazione qualificata](#) richiesta dall'art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

Inoltre ANAC segnala che sta implementando ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull'Ente e sugli affidamenti in corso.

21. RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - Aggiornata la guida

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha **aggiornato** la **guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento**, che era stata pubblicata a maggio 2024.

Nell'aggiornamento è stata eliminata la percentuale dell'interesse di rateizzazione, che si applica nella misura tempo per tempo vigente.

In particolare, l'aggiornamento riguarda **la eliminazione al par. 8.1 della percentuale dell'interesse di rateizzazione, che nella versione precedente della guida era pari al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,5% per ruoli previdenziali.**

La guida è disponibile sia sul sito dell'Agenzia delle entrate che sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e contiene tutte le informazioni su come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento o la proroga di una dilazione in corso, come presentare la domanda, quali sono le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per semplificare e facilitare gli adempimenti dei contribuenti, è impegnata in un percorso che prevede il potenziamento dei servizi e la semplificazione delle modalità di fruizione.

Una delle prime linee di intervento è quella relativa al pagamento dei debiti. Infatti,

Si ricorda che, per consentire ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste dall'Agenzia delle entrate Riscossione in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un'unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme da versare in più rate.

In particolare, l'art. 19 D.P.R. 602/73 e l'art. 26 D.Lgs. 46/99 attribuiscono all'Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti possono chiedere all'Agenzia delle entrate e Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all'ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

LINK:

[Per consultare la guida aggiornata, cliccare QUI.](#)

22. TERZO SETTORE - Adottato l'allegato Avviso n. 3/2024 per il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale riguardanti l'Intelligenza Artificiale - Anno 2024

In data 30 dicembre 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità legale", il **decreto direttoriale n. 370 del 30 dicembre 2024** di adozione dell'Avviso n. 3/2024 per il **finanziamento di progetti di rilevanza nazionale, riguardanti l'Intelligenza Artificiale ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017 – Anno 2024**.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), all'articolo 5 individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale, esclusivo o principale, dei medesimi enti. In coerenza con il modello di regolazione promozionale prescelto dal legislatore, il Codice introduce lo strumento del **Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore**.

In particolare, l'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il citato Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo **svolgimento di attività di interesse generale** ex articolo 5 del codice, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l'annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ai progetti di rilevanza nazionale.

Una parte di esse, pari a **complessivi euro 2.500.00,00**, è dedicata specificamente ai **progetti riguardanti l'area prioritaria di intervento riguardante l'intelligenza artificiale**, da realizzarsi da parte di OdV, APS e fondazioni del Terzo settore.

Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 370/2024, cliccare QUI.](#)

23. ISEE 2025 - Limiti e relative agevolazioni - In attesa del nuovo regolamento

L'**ISEE 2025** (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) è un valore che attesta la situazione economica di un nucleo familiare e serve per accedere a diverse agevolazioni, come quelle per il diritto allo studio, le prestazioni sociali e le tariffe agevolate per i servizi pubblici.

Anche nell'anno che sta per iniziare l'**ISEE** sarà il discrimine che decreterà o meno l'accesso a una serie di **bonus e agevolazioni per le famiglie**.

Dal 2025, il calcolo dell'ISEE presenta alcune novità significative che impattano direttamente sull'accesso alle agevolazioni. In particolare:

- **Nuovi redditi considerati:** Sono stati inclusi nel calcolo dell'ISEE i redditi derivanti da piattaforme digitali, come quelli ottenuti da attività di noleggio a breve termine o da vendita di beni e servizi online.
- **Variazione dei coefficienti di equivalenza:** I coefficienti di equivalenza, che servono a ponderare il reddito e il patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare, sono stati leggermente modificati. Ad esempio, è stato introdotto un nuovo coefficiente per i nuclei familiari con un componente con disabilità grave.

Queste modifiche hanno l'obiettivo di rendere il calcolo dell'ISEE più equo e inclusivo, adattandolo alle nuove realtà socio-economiche.

Il calcolo dell'ISEE subirà, inoltre, altri importanti cambiamenti a partire dal 2025.

È attualmente in discussione alla Camera il nuovo schema di decreto che modificherà il Regolamento ISEE, con l'obiettivo di rendere operativa una norma già prevista dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ma non ancora applicata.

La modifica punta a **escludere dal reddito patrimoniale titoli di risparmio con garanzia statale**, come **BOT, CTZ, CCT, BTP e Buoni Fruttiferi Postali**, fino a un valore massimo di **50mila euro**. Questa rappresenta una novità molto importante nell'accesso alle agevolazioni, ampliando la platea di famiglie che potranno beneficiare di contributi e prestazioni pubbliche. Oltre a questa dovrebbe aggiungersi l'**esclusione definitiva dell'Assegno Unico Figli dal calcolo dell'indicatore**.

Di seguito riportiamo le **soglie ISEE 2025** per le misure introdotte o riconfermate dal Governo.

A) ISEE SOTTO I 10.000,00 EURO

- 1) Un ISEE inferiore ai **6.000,00 euro** è uno dei requisiti tramite i quali è possibile richiedere l'accesso al **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**, che garantisce un **bonus di 350,00 euro**. Il richiedente deve effettivamente partecipare a iniziative formative e di riqualificazione professionale. La misura nasce, insieme al gemello Assegno di inclusione, per prendere il posto del vecchio Reddito di cittadinanza.
- 2) Sempre nel 2025 debutta la **prestazione universale da 850,00 euro**, un sussidio destinato a tutti gli anziani non autosufficienti che abbiano compiuto 80 anni. La misura è cumulabile con l'indennità di accompagnamento.
- 3) Anche nel 2025 è possibile richiedere la **Carta acquisti da 80,00 euro**, che spetta bimestralmente ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico di 3 anni e agli over 65. Il limite ISEE non è ancora stato ufficializzato, ma dovrebbe essere confermato quello di **8.052,75 euro** del 2024.
- 4) Per l'**Assegno di inclusione** il limite ISEE è di **9.360,00 euro**, proprio come accadeva per il vecchio Reddito di cittadinanza, ma insieme a una serie di altri parametri.
- 5) Un ISEE che non superi i **9.530,00 euro** è il requisito per accedere al **bonus sociale per le bollette di energia elettrica, gas e acqua**. La soglia sale a **20.000,00 euro** in caso di famiglie numerose (almeno 4 figli a carico).

B) ISEE FRA I 10.000,00 E I 20.000,00 EURO

- 1) Con un ISEE non eccedente i **15.000,00 euro**, a condizione che si rispettino anche gli altri parametri, si può ottenere la **Carta Dedicata a te** per la spesa alimentare, il carburante e la fruizione dei mezzi pubblici.
- 2) C'è poi la **Carta libri**, un contributo del valore di 100,00 euro dedicato alle famiglie con un ISEE al di sotto dei 15.000,00 euro.
- 3) Si aggirerà attorno ai **17.000,00 euro** il limite ISEE necessario per ottenere nel 2025 l'**Assegno unico universale**. Per effetto della rivalutazione il beneficio dovrebbe aumentare di circa 200,00 euro.

Nel dettaglio, il tasso di rivalutazione definitivo non è stato ancora comunicato quindi non è possibile rispondere alla domanda su **quale deve essere il limite ISEE** per beneficiare del massimo dell'importo.

Tuttavia, considerando un tasso dello 0,8%, pari a quello provvisorio utilizzato dall'INPS per adeguare gli importi delle pensioni, ne dovrebbe risultare un rialzo dagli attuali 17.090,61 a **17.227,33 euro**. Ricordiamo che sopra questa soglia l'Assegno unico spetta comunque, ma più l'ISEE sale e più l'importo spettante si riduce.

- 4) C'è poi un caso particolare, un bonus previsto dalla legge ma **non ancora operativo**. È stata la legge di Bilancio 2024 a stanziare le risorse per un **bonus animali d'affezione** riservato ai padroni di età superiore a **65 anni** e un **ISEE inferiore a 16.215,00 euro**. Non è stato però ancora definito l'importo, per quella che dovrebbe essere una misura utile a rimborsare le spese sostenute per visite e farmaci veterinari.

C) ISEE DAI 20.000,00 IN POI

1) Anche le soglie ISEE per poter accedere all'**Assegno di maternità** erogato dai Comuni non è ancora stato definito per il 2025, ma dovrebbe aggirarsi attorno a una cifra poco più alta di 20.000,00 euro (oggi la soglia è di 20.221,13 euro).

La misura è rivolta alle donne in gravidanza prive di copertura assicurativa e previdenziale obbligatoria. Oggi l'importo garantito è di 404,17 euro per 5 mensilità (cioè **2.020,85 euro** in totale).

2) Per il **Bonus asilo nido** la soglia ISEE minima è di **25.000,00 euro**.

La misura garantisce un rimborso di 272,72 euro per 11 mensilità, pari a poco meno di 3.000,00 euro.

Il rimborso va poi calando progressivamente all'aumentare dell'ISEE: **da 25.000,00 a 40.000,00 euro** si ha diritto a 227,27 euro per 11 mensilità (2.500,00 euro l'anno) e **sopra i 40.000,00 euro** si ha diritto a 136,37 euro per 11 mensilità (1.500 euro annui).

C'è poi una maggiorazione per i figli successivi al primo e in presenza di figli under 10.

3) È di **35.000,00 euro** la soglia per poter accedere alla **Carta cultura giovani**, che garantisce 500,00 euro a chi abbia compiuto 18 anni nel 2024.

Con la Carta cultura è possibile comprare libri, biglietti per il cinema, per i musei e per i concerti, ed è possibile iscriversi a corsi di musica, di teatro e di danza, fra le altre cose.

4) E' di **40mila euro** la soglia per poter beneficiare di un assegno una tantum, **pari a 1.000,00 euro**, per ogni figlio nato o adottato a decorrere **dal 1° gennaio 2025** (art. 1, commi 206-208, L. n. 207/2024).

TAVOLA RIASSUNTIVA

- **ISEE fino 6mila euro:** richiesta del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) con bonus da 350 euro a chi partecipa alle iniziative di orientamento al lavoro e, per il 2025, **Prestazione Universale** di 850 euro, in aggiunta all'indennità di accompagnamento per gli over 80 che hanno un bisogno assistenziale gravissimo;
- **ISEE fino a 8mila euro:** richiesta della **Carta acquisti** da 80 euro per i nuclei familiari con almeno un minore di 3 anni e per gli over 65;
- **ISEE fino a 9.360,00 euro:** accesso all'**Assegno di inclusione**;
- **ISEE fino a 9.530,00 euro:** accesso al **Bonus sociale** per il pagamento delle bollette di energia, gas e acqua (per le famiglie con più di 4 figli a carico, la soglia si alza fino a 20mila euro);
- **ISEE inferiore a 15mila euro:** assegnazione della **Carta Dedicata a te**, di importo pari a 500 euro nel 2024 ma probabilmente inferiore a questa cifra nel 2025;
- **ISEE fino a 17mila euro:** accesso all'importo massimo dell'**Assegno unico** per i figli a carico;
- **ISEE fino a 20mila euro:** accesso all'**Assegno di maternità dei Comuni** alle donne prive di tutele in gravidanza (il contributo è pari a 404,17 euro per 5 mensilità);
- **ISEE fino a 25mila euro:** coinvolge i beneficiari del **Bonus asilo nido** che possono ottenere il rimborso massimo, pari a 3mila euro annui e 272,72 euro per 11 mensilità;
- **ISEE fino a 35mila euro:** si può beneficiare della **Carta Cultura** per i nati nel 2006 che compiono 18 anni nel 2024 (bonus del valore di 500 euro utilizzabile per acquistare libri, corsi di formazione o biglietti per vedere mostre, concerti e film al cinema).
- **ISEE fino a 40mila euro:** si può beneficiare di un assegno una tantum, **pari a 1.000,00 euro**, per ogni figlio nato o adottato a decorrere **dal 1° gennaio 2025** (art. 1, commi 206-208, L. n. 207/2024).

Ricordiamo che per ottenere il rilascio dell'ISEE **deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**.

La DSU può essere compilata **online** tramite il *Portale Unico ISEE* sul sito web dell'INPS (accessibile con SPID, CIE o CNS) oppure può presentata **di persona** presso CAF (Centri di Assistenza Fiscale), Comuni ed Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE è valido per l'intero anno solare e **scade il 31 dicembre dell'anno di riferimento**.

Fanno eccezione le **regole per l'ISEE corrente**, valido per sei mesi o fino a due mesi dalla variazione di condizioni reddituali o patrimoniali.

L'**ISEE corrente** è una versione aggiornata dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consente di fotografare la **situazione economica attuale** del nucleo familiare, riflettendo variazioni significative rispetto ai dati storici utilizzati nell'ISEE ordinario.

Lo strumento è particolarmente utile in caso di eventi come la perdita del lavoro, la riduzione del reddito o **variazioni patrimoniali rilevanti**.

Per richiederlo, è necessario aver già presentato una DSU ordinaria in corso di validità.

La **validità dell'ISEE corrente** varia:

- se aggiornato solo per la componente reddituale, ha una **durata di sei mesi**;
- se aggiornato anche per la componente patrimoniale, è **valido fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione**.

In caso di ulteriori variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione di trattamenti, è obbligatorio aggiornare l'ISEE corrente **entro due mesi dalla variazione**.

LINK:

[Per una panoramica completa dell'ISEE 2025 e delle agevolazioni connesse, cliccare QUI.](#)

24. INPS - Pubblicate le nuove video-guide relative all'ASSEGNO UNICO, NASpI e SIISL

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'INPS ha pubblicato due messaggi con i quali comunica la **pubblicazione delle video-guide personalizzate e interattive** dedicate all'Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico e alla NASpI e SIISL.

Si tratta, rispettivamente:

- del **messaggio n. 4437 del 23 dicembre 2024**, con il quale l'INPS ufficializza la pubblicazione delle video-guide personalizzate e interattive dedicate **ai richiedenti l'Assegno unico e universale (AUU)** per i figli a carico, istituito con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, e
- del **messaggio n. 4457 del 24 dicembre 2024**, con il quale l'INPS ufficializza la pubblicazione delle video-guide personalizzate **ai beneficiari di NASpI**, aggiornate in attuazione delle disposizioni agli art. 25 e 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

Per quanto riguarda il nuovo servizio di comunicazione è destinato a coloro che riceveranno il primo pagamento mensile dell'AUU, l'innovativo servizio di comunicazione multimediale, grazie alla personalizzazione e all'interattività, **fornisce in modo semplice ed efficace informazioni specifiche per le diverse tipologie di richiedenti** (genitori, genitori affidatari, genitori entrambi lavoratori) segnalando i requisiti per il diritto a maggiorazioni in relazione agli elementi che influiscono sulla determinazione dell'importo (presenza di un ISEE valido, numerosità del nucleo familiare, presenza di figli con disabilità).

Il servizio evidenzia, inoltre, le **tempistiche dei pagamenti**.

La nuova video guida è stata progettata per dare ai neogenitori e più in generale ai nuovi richiedenti, destinatari di primo pagamento dell'AUU piena consapevolezza dei propri diritti (anche mediante pop up di approfondimento) e per facilitarli nell'uso autonomo dei servizi online, ai quali possono accedere nella scena finale tramite i quattro pulsanti.

Per quanto riguarda, invece, i beneficiari di NASpI, l'INPS ricorda che, a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale n. 174 del 21 novembre 2024, di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 del Decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.95 del 4 luglio 2024, le domande di NASpI e DIS-COLL presentate a partire dal 24 novembre - una volta accolte e in pagamento - **comportano l'iscrizione d'ufficio dei relativi beneficiari alla Piattaforma SIISL**, con l'obiettivo di promuovere la loro riqualificazione professionale, facilitando così un più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

Questo innovativo supporto multimediale personalizzato, che riporta il nome di battesimo del destinatario (e contenuti ulteriori per chi dichiara nella domanda di avere un reddito da lavoro autonomo), fornisce le **istruzioni per le attività di inserimento del Curriculum** e di **compilazione del Patto di attivazione digitale (PAD)** all'interno della Piattaforma in modo semplice ed efficace, chiarendo che tale obbligo sorge appunto dopo il primo pagamento dell'indennità.

Nella scena finale del video il beneficiario di NASpI trova anche il **pulsante diretto di accesso al SIISL** in aggiunta ai servizi online già presenti per scaricare il prospetto di calcolo della NASpI, monitorare i pagamenti e per adempiere agli obblighi di comunicazione all'INPS in caso di nuova occupazione.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4437/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4457/2024, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) ISTAT - Pubblicato l'Annuario statistico italiano 2024

L'ISTAT ha pubblicato l'Annuario Statistico Italiano, che quest'anno giunge alla 146esima edizione, confermando di essere uno strumento essenziale per analizzare il nostro Paese in tutte le sue dimensioni più importanti.

Attraverso i suoi ventiquattro capitoli si illustrano in modo approfondito i dati che meglio descrivono la popolazione, la società, l'ambiente, l'economia, le istituzioni, i servizi, i comportamenti, la cultura, la ricerca, con focus sugli aspetti emergenti e sulle innovazioni nelle attività di produzione dei dati.

Il capitolo su **Condizione economica, vita quotidiana e consumi delle famiglie** contiene, tra molti altri, i dati della povertà assoluta stimati attraverso la rinnovata metodologia che sfrutta in maniera ottimale le nuove fonti di dati e riesce a produrre stime delle soglie di povertà a un dettaglio più fine.

Tra i dati del capitolo su **Cultura e tempo libero**, sono disponibili statistiche su musei e biblioteche accessibili, introdotti da pochi anni.

Il volume può essere consultato per singoli capitoli, di cui è possibile scaricare:

- il **testo** in formato pdf con approfondimenti, glossario, tavole e metodi (ove disponibili)
- lo zip contenente **tavole, prospetti e grafici** in formato xls/xlsx
- la documentazione relativa alle **fonti** da cui originano i dati (note metodologiche).

LINK:

[Per accedere alla consultazione, cliccare QUI.](#)

2) CARICABATTERIE USB-C – Dal 28 dicembre 2024 standard europeo per la ricarica

A oltre due anni di distanza dalla pubblicazione della Direttiva (UE) 2022/2380 (c.d. "*Direttiva, USB-C*"), USB Type-C è ufficialmente lo standard europeo per la ricarica dei dispositivi.

A partire dal 28 dicembre 2024, tutti i dispositivi elettronici dovranno avere una porta USB Type-C per la ricarica della batteria. Lo impone la DIRETTIVA (UE) 2022/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L315/30 del 7 dicembre 2024 e recepita in Italia con [Decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100](#).

Pertanto, a decorrere dal 28 dicembre 2024, **tutti i nuovi prodotti** venduti nei paesi dell'Unione Europea devono essere obbligatoriamente dotati di questa porta per convogliare energia alla batteria interna.

L'obiettivo è facilmente comprensibile ovvero **ridurre il quantitativo dei rifiuti elettronici** generati una volta che i prodotti diventano obsoleti o sono sostituiti con nuovi modelli.

Vale per gli **smartphone e per i tablet, ma anche per le fotocamere digitali, le cuffie, gli auricolari wireless o cablati, le console videoludiche, gli altoparlanti portatili, gli eBook reader, le tastiere, i mouse e i sistemi di navigazione portatili e auricolari** che sono "**ricaricabili con un cavo cablato** e possono funzionare con un'erogazione di potenza fino a **100 watt**".

Ci sono alcuni dispositivi esclusi dalla normativa. Innanzitutto i **portatili (notebook)**: i produttori hanno tempo altri 16 mesi, quindi fino al 28 aprile 2026 per mettersi in regola.

Il motivo è da ricercare nella diversa modalità di alimentazione.

Inoltre i dispositivi come **PlayStation 5**, che per esempio ha una potenza nominale di 350 W, non rientra nella direttiva, mentre Nintendo Switch, che assorbe fino a 6W in modalità TV, sì.

Per altri dispositivi la questione è ancora da definirsi, come nel caso dei **droni**.

La Commissione europea ha dichiarato che "*valuterà continuamente gli sviluppi del mercato, la frammentazione del mercato e i progressi tecnologici*" per mantenere l'elenco dei dispositivi "*il più pertinente e aggiornato possibile*".

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2022/2380, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 23 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025)

1) Legge 20 dicembre 2024, n. 199: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 160/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

2) Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201: Misure urgenti in materia di cultura. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

3) Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 17 ottobre 2024: Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSE). (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'istruzione e del merito – Decreto 22 novembre 2024: Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Ministero della salute – Decreto 25 novembre 2024: Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Legge 13 dicembre 2024, n. 203: Disposizioni in materia di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

8) Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 dicembre 2024: Definizione dei requisiti per l'assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

10) Ministero della giustizia - Decreto 27 dicembre 2024, n. 206: Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 20 dicembre 2024: Disposizioni varie in materia di Global minimum tax. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12) Legge 30 dicembre 2024, n. 207: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento ordinario n. 43).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

13) Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

14) Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209: Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento ordinario n. 45).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

15) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 27 dicembre 2024: Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

16) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 27 dicembre 2024: Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

17) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 27 dicembre 2024: Disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

18) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 30 dicembre 2024: Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

19) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 30 dicembre 2024: Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

20) Legge 16 dicembre 2024, n. 210: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

21) Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)